



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 di registro - seduta del 10 luglio 2012

OGGETTO	STABILIZZAZIONE DEI PRECARI NELLA REGIONE SICILIANA - ORDINE DEL GIORNO.
---------	---

L'anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 20.00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Servizi Imprese, in Via Arc. Sebastiano Gentile, s.n., in seguito a convocazione del Presidente per propria determinazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Pres	Ass.	Cognome	Nome	Pres	Ass.
GIUFFRIDA	Giuseppe	X		SCIASCIA	Giuseppe	X	
SALVAGGIO	Ninetta		X	SPEZIO	Michele	X	
FRANCAVIGLIA	Pasqua	X		AUGELLO	Calogero	X	
AMATO	Liboria	X		LICATA	Ignazio	X	
AQUILINO	Antonino	X		TODARO	Rosalia	X	
VIZZI	Giuseppe	X		BORSELLINO	Teresa	X	
DI DIO	Angelo S.	X		TORTORICI	Francesco		X
SANFILIPPO	Andrea		X				
				Numero	Pres./Ass.	12	3

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. **Calogero Augello**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario del Comune, Dott. **Calogero Marrella**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco del Comune, Dott. **Nicolò Termine**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri presenti a discutere sulla proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori **Laila Gluseppina Bassi** e **___ Noto Millefiori**.

E' presente, altresì, la **Sig.ra Maria Cucclarrè**, Dirigente dell'Area "servizi socio - culturali, turismo, tempo libero, sport" e dell'Area e dell'Area "Affari Economici e Attività Produttive".

Sull'argomento indicato in oggetto riferisce il **Presidente del Consiglio comunale, Calogero Augello**, il quale fa presente che, per superare una serie di vincoli normativi che rendono difficile o impossibile attivare i processi di stabilizzazione del personale precario negli enti locali, è stato costituito un coordinamento dei Presidenti dei Consigli comunali della Provincia di Agrigento, per formulare alcune proposte di modifiche della legislazione nazionale riguardante le assunzioni di personale

E' stato, pertanto predisposto un ordine del giorno - prosegue il **Presidente** - che viene sottoposto all'approvazione dei Consigli comunali, per poi essere trasmesso a Roma, unitamente al provvedimento di approvazione.

Chiede ed ottiene di intervenire il **Consigliere Teresa Borsellino**, la quale afferma che il gruppo di minoranza è pronto a votare la stabilizzazione del personale precario, coerentemente con quanto sostenuto durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Fa rilevare che, da parte dell'attuale maggioranza, sempre durante la campagna elettorale, è stata fatta la promessa che il primo atto della nuova Amministrazione comunale sarebbe stato quello della stabilizzazione del personale precario, senza tenere conto delle difficoltà normative.

Chiede ed ottiene di intervenire il **Consigliere Giuseppe Giuffrida**, il quale afferma che nel programma elettorale del gruppo di minoranza non c'era la stabilizzazione del personale precario, e che lo stesso è pronto ad assumersi tutte le responsabilità che possono derivare dalla stabilizzazione del personale precario, non avendo paura della Corte dei Conti.

Quando si fa l'amministratore - prosegue il **Consigliere Giuseppe Giuffrida** - bisogna sapersi assumere le responsabilità, come ha fatto il Comune di Riesi, amministrato da una Giunta di centrosinistra.

Stabilizzare il personale precario ormai è una necessità - conclude il **Consigliere Giuseppe Giuffrida** -, tenuto conto delle cessazioni di personale che ci sono state e delle altre che si verificheranno in applicazione dei recenti provvedimenti del Governo nazionale, che prevedono una riduzione del personale in servizio.

Chiede ed ottiene di intervenire il **Consigliere Liboria Amato**, la quale dichiara di essere favorevole alla stabilizzazione del personale precario, ma tutto deve essere fatto secondo le norme di legge.

Chiede ed ottiene di intervenire il **Sindaco, Dott. Nicolò Terrone**, il quale assicura che l'Amministrazione comunale farà tutto ciò che è possibile fare per stabilizzare il personale precario. Al riguardo fa presente le difficoltà di ordine normativo che sussistono per attuare i processi di stabilizzazione, con riguardo ai vigenti limiti di spesa ed all'obbligo di assicurare, nella copertura dei posti, un adeguato accesso dall'esterno.

Richiesto di intervenire, il **Segretario generale del Comune, Dott. Calogero Marrella**, illustra le modifiche che si chiedono al Parlamento nazionale, con l'ordine del giorno sottoposto all'esame del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- la disciplina relativa alla stabilizzazione del precariato recata ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, vede la luce nell'ambito di un quadro normativo preesistente già di per sé complesso ed in un momento di ulteriore evoluzione, orientato, da un lato, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle autonomie regionali e locali, dall'altro, a recepire orientamenti consolidati della Corte Costituzionale;
- la normativa sulla stabilizzazione risponda a due esigenze:
 - a) la prima, di carattere più prettamente politico, rinvenibile nello stabilizzare rapporti di lavoro che nel tempo sono divenuti necessari o funzionali al perseguimento di obiettivi dell'ente;
 - b) la seconda, di natura giuridica, avente carattere "sanante" di precedenti reiterate elusioni di norme di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, sia sotto il profilo delle fattispecie legittimanti (ricorso al lavoro a termine per fronteggiare bisogni permanenti su posti di dotazione organica) che sulla gestione dell'istituto (utilizzo di proroghe e rinnovi oltre quella che sarebbe la ratio legis anche per situazioni originariamente prevedibili e non sopravvenute);

Tanto premesso e considerato :

- che in Sicilia dal 1988 una vastissima platea di giovani, dopo aver sperimentato le più variegate forme di lavoro atipico e dopo anni di rivendicazioni sindacali ha ottenuto la possibilità di iniziare un nuovo percorso tramite la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- che nella Regione siciliana, da oltre dodici anni, tale tipologia di lavoro flessibile, consentita, di norma, per esigenze temporanee, viene utilizzata per far fronte ad esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario degli enti locali;
- che tale categoria di lavoratori, unitamente a quelli a tempo indeterminato ancora in servizio, in assenza di regolare turn-over, hanno, fino ad oggi, garantito i servizi fondamentali ed essenziali alle proprie comunità locali;
- che è ben noto che le posizioni di ruolo, oggi presenti negli enti, con lo svuotamento degli organici per effetto di pensionamenti, non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi;
- che gli Enti locali, forti della presenza del personale precario, da oltre un ventennio, hanno rinunciato ad attivare procedure concorsuali e hanno continuato ad utilizzare questi lavoratori in punti strategici ed anche in posizioni apicali delle amministrazioni stesse, sfruttando i titoli di studio da questi posseduti e la professionalità dagli stessi acquisita;

Ritenuto :

- che la prospettiva occupazionale dei precari, già più volte messa a repentaglio da una superficiale azione del governo regionale, ha, in questi ultimi mesi, registrato una drammatica frenata a seguito di una serie di pronunce della Corte dei Conti regionale e, in ultimo, dalla recente impugnativa del Commissario dello Stato della norma regionale, inserita nella legge di stabilità 2012, che prevedeva la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato per l'anno 2013 che ha eccitato, nell'atto di gravame, l'inosservanza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincolanti per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e l'incompetenza del legislatore regionale nel disporla, posto che la disposizione nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si è posta in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. f) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva nella materia;
- che una eventuale mancata concessione della proroga dei rapporti da parte del legislatore nazionale, paralizzerebbe in moltissimi enti, settori strategici quali la polizia municipale, gli asili

Del. cons. n. 56 del 10 luglio 2012, ad oggetto: "Stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana - Ordine del giorno"

nido, gli uffici di ragioneria, gli uffici tecnici e i servizi manutentivi, i servizi sociali ed assistenziali dei comuni che sono, ad oggi, coperti da gran parte del personale a tempo determinato che ha già sostituito il personale a tempo indeterminato nel frattempo andato in quiescenza;

- che l'assenza di proroga con la conseguente fuoriuscita dalla condizione di precariato di migliaia di lavoratori implicherebbe, peraltro, l'impossibilità per gli stessi di trovare, nella maggior parte dei casi e in ragione dell'età anagrafica, altri adeguati impieghi;

Rilevato :

- che in atto, la materia delle stabilizzazioni risulta costellata da una congerie di norme la cui applicazione è resa sempre più complicata dalla sedimentazione di più livelli di produzione normativa di difficile, se non di impossibile, applicazione per effetto di vincoli assunzionali e di contenimento di spesa introdotti in forma sempre più stringente nell'ultimo decennio dal legislatore nazionale per contenere la spesa del personale della P.A. ;

- che il richiamo operato dalla Corte dei Conti al necessario rispetto del principio di adeguato accesso all'esterno per la copertura di posti vacanti in dotazione organica rende, sostanzialmente, inapplicabile la legge regionale n. 24/2010, che alla luce dei diversi rilievi della stessa Corte è risultata "un arma oltremodo spuntata";

Considerato :

- che il problema dei precari provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili in Sicilia, può giungere ad una soluzione definitiva solo ad opera del legislatore nazionale;

- che gli errori, i ritardi, e le omesse applicazioni di precedenti normative, perpetrati negli anni dalla classe politica siciliana, non possono e non debbono ricadere sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie;

- che disattendere adesso, le aspettative di un precariato storico (dopo 23 anni di attività continuativa), venendo meno all'impegno sociale e morale assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche protese all'attuazione di annunciati processi di stabilizzazione mai definiti, costituirebbe una operazione di "macelleria sociale" con effetti gravissimi in quanto perpetrata in un momento di crisi economica allarmante, come quella che sta vivendo il nostro Paese;

- che si impone, invece, in tale contesto, la chiusura della stagione del precariato e che a tal fine occorre che vengano rimossi gli impedimenti di legge all'attivazione delle procedure di stabilizzazione con disposizioni derogatorie che agevolino la definizione del processo e, tanto, tenuto conto della specificità, della rilevanza occupazionale e sociale del fenomeno;

Atteso :

- che al fine di trovare soluzioni tecniche, sostenibili e "costituzionalmente orientate" da proporre al legislatore nazionale e regionale è stato istituito dalla Provincia Regionale di Agrigento un tavolo tecnico presieduto dal Presidente della Provincia e composto da rappresentanti dei comuni della Provincia e della ASP, dai segretari provinciali della CGIL, UIL, CISL, CSA, dai rappresentanti dei precari e dall'Anci;

- che su mandato del tavolo tecnico il Dr. Leonardo Misuraca, Segretario comunale del Comune di Caltabellotta e consulente dell' Anci Sicilia ha elaborato delle modifiche alla legislazione vigente finalizzate a favorire l'attivazione delle procedure di stabilizzazione disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Dato atto che, il documento predisposto dal Dr. Misuraca è stato condiviso dal tavolo tecnico della Provincia di Agrigento nell'adunanza del 26 maggio 2012 e, successivamente, nella riunione del 4 giugno 2012, dall'Anci Sicilia e dalle Segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL.;

Considerato che le modifiche proposte alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia delle stabilizzazioni, risultano finalizzate, in considerazione della peculiarità del fenomeno del precariato nella nostra Regione, a rimuovere, ed in alcuni casi ad attenuare i vincoli assunzionali in atto operanti, particolarmente stringenti, che impediscono a molti enti di avviare un legittimo percorso di stabilizzazione;

Ritenuto che le soluzioni proposte, al fine del recepimento da parte del legislatore nazionale, si muovono nel solco tracciato dagli artt. 97 e 51 della Costituzione, non alterano gli attuali saldi di finanza pubblica, almeno sotto il profilo della spesa consolidata, ponendosi come soluzioni "costituzionalmente orientate" e sostenibili e, soprattutto, abbandonano il percorso più volte sperimentato dalla Regione non conducente e in aperta violazione ai precetti costituzionali che non sono derogabili, ad invarianza della Costituzione, neanche dal legislatore nazionale;

Atteso, che in questa prima fase le modifiche elaborate hanno come destinatario il legislatore nazionale e mirano ad ottenere :

- l' elevazione della percentuale di riserva nei concorsi pubblici;
- la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato instaurati in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale e di contenimento della spesa del personale fino al 2014;
- l'inapplicabilità per gli enti che nel triennio 2012/2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78 delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e s.m.i e all'art. 1, commi 562 , secondo periodo, 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il riferimento, per la programmazione delle assunzioni, ai vuoti in organico per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (A e B) e per le categorie C e D in luogo del riferimento, in atto operante, delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e della spesa per cessazioni intervenute nell'anno precedente;
- l' inapplicabilità del principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura dei posti di categoria A e B;
- la possibilità per il personale inquadrato nelle categorie C e D di partecipare alle selezioni per la copertura di posti delle categorie inferiori qualora in possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione eventualmente richiesti per l'accesso dall'esterno dai rispettivi ordinamenti degli enti;
- il differimento della vigenza temporale delle disposizioni statali in materia di stabilizzazioni per la necessità di porre in essere le azioni proposte e per consentire agli Enti interessati, in presenza di un numero elevato di possibili beneficiari eccedente rispetto alle immediate possibilità dotazionali e assunzionali di effettuare una programmazione pluriennale che tenga conto degli effettivi fabbisogni nel tempo.

Che, per quanto sopra esposto, il coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali della provincia di Agrigento ha ritenuto di dover condividere le proposte del tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Agrigento e ha convenuto sull'opportunità di assumere ogni iniziativa idonea a salvaguardia dei posti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in forza negli enti locali e ogni iniziativa per favorire l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione previo mandato dei rispettivi Consigli Comunali;

Del. cons. n. 56 del 10 luglio 2012 , ad oggetto: "Stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana - Ordine del giorno"

P.Q.S.

IL CONSIGLIO COMUNALE

nel condividere la proposta elaborata dal tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Agrigento, allegata al presente ordine del giorno per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta:

IMPEGNA

L'Amministrazione comunale a continuare nell'opera già intrapresa, anche a mezzo del coordinamento dei Presidenti dei Consigli Comunali della provincia di Agrigento, di sensibilizzazione degli organi competenti nonché ad attivare ogni utile azione per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro con il personale a tempo determinato e ad assumere ogni iniziativa per favorire l'avvio di un legittimo percorso di stabilizzazione.

DISPONE

la trasmissione copia del presente Ordine del Giorno a tutta la deputazione nazionale eletta in Sicilia, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplicazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Presidenza del Senato, all'A.N.C.I. Sicilia, all'URPS e a tutte le OO.SS. operanti nel territorio regionale.

Allegato

Possibili percorsi per favorire la stabilizzazione dei precari nella Regione Siciliana

Le proposte

Modifiche alla legislazione vigente elaborate dal Dott. Leonardo Misuraca - Segretario comunale di Caltabellotta e Consulente Anci Sicilia - su mandato del tavolo tecnico istituito dalla Provincia Regionale di Agrigento - al fine di favorire l'attivazione delle procedure disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Documento condiviso nell'adunanza del 26 maggio 2012. Il testo dell'emendamento aggiuntivo da sottoporre alle valutazioni del legislatore nazionale è stato condiviso dall'AnCI Sicilia e dalle Segreterie regionali CGIL, CISL e UIL.

Interventi richiesti al legislatore nazionale.

Al fine di favorire le stabilizzazioni a tempo indeterminato e, nelle more, legittimare la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, si ritiene di dover proporre una serie di modifiche alla legislazione nazionale vigente in materia, di seguito indicate, che si ritengono sostenibili e "costituzionalmente orientate" e che agevolano il processo di stabilizzazione finalizzato a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti con contratto a termine (c.d. precari storici) che prestano servizio negli enti locali da oltre un ventennio.

Modifiche richieste :

- elevazione della percentuale di riserva nei concorsi pubblici;
- prosecuzione dei rapporti a tempo determinato instaurati in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale e di contenimento della spesa del personale fino al 2014;
- inapplicabilità per gli enti che nel triennio 2012/2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78 delle disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e s.m.i e all'art. 1, commi 562 , secondo periodo, 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- riferimento, per la programmazione delle assunzioni, ai vuoti in organico per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (A e B) e per le categorie C e D in luogo del riferimento, in atto operante, delle cessazioni intervenute nell'anno precedente e della spesa per cessazioni intervenute nell'anno precedente;
- inapplicabilità del principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura dei posti di categoria A e B;
- possibilità per il personale inquadrato nelle categoria C e D di partecipare alle selezioni per la copertura di posti delle categorie inferiori qualora in possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione eventualmente richiesti per l'accesso dall'esterno dai rispettivi ordinamenti degli enti;

- differimento della vigenza temporale delle disposizioni statali in materia di stabilizzazioni per la necessità di porre in essere le azioni proposte e per consentire agli Enti interessati, in presenza di un numero elevato di possibili beneficiari eccedente rispetto alle immediate possibilità dotazionali e assunzionali di effettuare una programmazione pluriennale che tenga conto degli effettivi fabbisogni nel tempo.

Testo dell'emendamento aggiuntivo condiviso da Anci Sicilia e dalle Segreterie regionali CGIL, CISL e UIL.

Modifiche alla legislazione vigente finalizzate a favorire l'occupazione mediante l'attivazione delle procedure disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. Per il triennio 2012/2014 i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 dalla regione siciliana, nonché dagli enti territoriali facenti parte della predetta regione a valere sulle risorse finanziarie appositamente reperite da quest'ultima nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente. Fermo il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, la proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Ai fini della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica, previo impegno da assumere a carico del bilancio pluriennale, gli oneri discendenti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per la regione siciliana nonché per enti territoriali facenti parte della predetta regione, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009. E' fatta salva la proroga dei rapporti già autorizzata in violazione delle norme vigenti sussistendo le condizioni prescritte dal presente comma.

2. Il comma 24-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è così sostituito: " Per gli enti di cui al comma 24-bis, che nel triennio 2012/2014 attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e s.m.i e all'art. 1, commi 562, secondo periodo, 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno e del limite di cui all'art. 1, comma 562, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'art. 17, comma 10, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche :
a) al primo periodo, le parole "40%" sono sostituite dalle seguenti "50%";
b) il secondo periodo è abrogato.

4. Il comma 12 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è così sostituito : 12. "Per il triennio 2012/2014, le amministrazioni di cui al comma 10 che hanno vuoti in organico , limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, possono assumere il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo maturati nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2014. Per le procedure selettive di cui al presente comma non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

5. Al comma 10 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2012-2014»;

6. Al comma 11 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2012-2014»;

7. Al comma 13 dell'art. 17 del decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2012-2014».

Relazione

Comma 1 (proroga dei rapporti). I comuni 24 bis e 24 ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010, frutto di pressioni incessanti da parte del Governo della Regione Siciliana ma anche di ferma volontà del Governo nazionale a non accordare deroghe finanziarie di particolare favore, si limitano ad introdurre, limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, una deroga al limite di spesa previsto dal comma 28, dell'art. 9 (riduzione del 50% rispetto all'anno 2009, della spesa per personale a tempo determinato) e a consentire, con il comma 24 ter, di non tener conto del limite strutturale prescritto dal comma 9 dell'art. 14 (incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti). Non rileva, per la fattispecie, l'ulteriore limite assunzionale del 40 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente posto che tale limite non si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato ma alle sole assunzioni a tempo indeterminato così come prescritto dall'art. 4, comma 103, lett. a) della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il primo periodo del comma 24 bis subordina la deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da parte delle Regioni interessate attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli

organi di controllo interno mentre, il secondo periodo lascia fermi i vincoli e gli obiettivi previsti dall'articolo 14 condizionando la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato:

1. al rispetto del patto di stabilità interno da parte delle regioni a statuto speciale nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni;
2. al rispetto dell' art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che prescrive l'obbligo di riduzione complessiva della spesa del personale per gli enti soggetti al patto di stabilità;
3. al rispetto, per gli enti non soggetti alle regole del patto, del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006.

Condizioni, quelle sopra elencate, rilevanti e rimuovibili dal legislatore nazionale in quanto disposizioni che sono alla base di principi di coordinamento della finanza pubblica.

L'ambito applicativo dell'emendamento proposto è circoscritto alle peculiarità e alla emergenza della Regione siciliana (i lavoratori interessati sono 18.497). La disposizione è elaborata ad invarianza dei saldi finanziari, sotto il profilo della spesa consolidata, prescrive l'assunzione di impegno economico sul bilancio pluriennale e conferma il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Come è noto, la recente norma regionale, inserita nella legge di stabilità 2012, che prevedeva la prosecuzione generalizzata dei rapporti a tempo determinato per l'anno 2013 è stata impugnata dal Commissario dello Stato con la seguente motivazione: " *La disposizione nel prevedere una proroga generalizzata del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (sent. C.C. n. 51/2012 e 155/2011)*".

Il primo rilievo del Commissario dello Stato, contenuto nell'atto di gravame, si ritiene privo di pregio posto che la proroga generalizzata dei rapporti, prevista dal comma 24 bis, ferma restando l'assenza di un vincolo temporale di vigenza della disposizione, è stata introdotta nell'ordinamento dal legislatore statale in forza della sua competenza esclusiva nella materia sancita dall'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

Merita, invece, particolare attenzione il secondo rilievo che afferisce al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi ad obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, è vincolante per le regioni, al fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

E qui l'atto di gravame assume valenza, non tanto per il richiamo improprio operato dal Commissario dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2012, afferente a

fattispecie diversa, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della Regione Molise finalizzate a convertire rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato realizzando inquadramenti riservati in violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, quanto, per il disposto contenuto nel primo periodo del comma 24 bis che subordina la deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, " al reperimento di risorse finanziarie aggiuntive da parte delle Regioni interessate attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno" attraverso azioni che le Regioni possono modulare nell'ambito della propria autonomia intervenendo, ad esempio, attraverso la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile oppure attraverso la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico o, anche, attraverso il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

In merito ai profili finanziari della norma il Servizio studi del Dipartimento Bilancio, in sede di conversione del Decreto 78/2010, ha evidenziato che il prospetto riepilogativo non ascrive alla stessa effetti sui saldi di finanza pubblica non comportando nuovi o maggiori oneri anche tenuto conto del richiamo al previsto reperimento di risorse finanziarie attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.

Le Regioni, quindi, per potere autorizzare la prosecuzione sono, in atto, obbligate a dimostrare che il superamento sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite dalle regioni stesse attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.

La disposizione di cui al comma 24 bis non tiene conto della diversa ipotesi in cui l'invarianza dei saldi finanziari è conseguita con riferimento a spesa consolidata e non attraverso risorse aggiuntive derivanti dal contenimento delle spese.

Poiché scopo della norma è l'invarianza dei saldi finanziari occorre soltanto, a parere di chi scrive, che la condizione anzidetta venga normata.

L'emendamento proposto mira ad ottenere, in considerazione dell'eccezionalità della proroga e della peculiarità della situazione esistente nella Regione siciliana, una deroga generalizzata finalizzata, nel triennio di riferimento, a favorire l'attivazione delle procedure disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e riferita ad ogni limite o divieto assunzionale e, tanto, al fine di impedire, dopo un ventennio, negli enti che si trovano nelle condizioni sanzionate e non derogate dal vigente comma 24 bis (violazione del patto di stabilità, sfioramento del tetto di spesa di cui al comma 562 e violazione del principio di riduzione complessiva della spesa di cui al comma 557), la fuoruscita definitiva dei lavoratori dal precariato compromettendo la funzionalità degli enti.

La deroga non inciderebbe, naturalmente, sul rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e con riguardo ad ogni altra sanzione prescritta dalle norme vigenti per gli enti che violano il patto ivi compreso il divieto di assunzione con qualsivoglia tipologia di lavoro, ovviamente diversa da quella di cui trattasi.

La formulazione dell'emendamento proposto mira, altresì, a salvaguardare l'invarianza dei saldi di finanza pubblica prescrivendo che gli oneri discendenti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009 introducendo la fattispecie di spesa consolidata.

Come è noto, nella Regione Siciliana, gli oneri per le stabilizzazioni e, nelle more per la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato, nella misura prevista dalla legislazione vigente, gravano sul fondo unico per il precariato istituito con l'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

La novella, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, permetterebbe di porre a riferimento, nel periodo considerato dall'emendamento, la spesa consolidata e all'uopo destinata, eliminando il riferimento alla necessità del reperimento di risorse aggiuntive che richiede manovre di contenimento della spesa di rilevante entità e di non facile attuazione.

Ma non meno importante, la formulazione dell'emendamento consentirebbe di sanare le proroghe già disposte negli anni 2010 e 2011 da diverse amministrazioni in violazione del comma 24 bis dell'art. 14 del D.L. 78/2010 per sfioramento del tetto di spesa del personale riferito all'anno 2004 previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006 n. 296, sfioramento generato dall'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 della L. R. 14 maggio 2009, n. 6 disposta dall'articolo 17, comma 1, della L. R. 29 dicembre 2009, n. 13 che, come è noto, ha imposto di considerare tali spese come spese di personale da computare ai fini del calcolo del tetto di spesa e del patto di stabilità interno.

L'emendamento, nei termini proposti, legittimerebbe, quindi, nelle more della stabilizzazione e al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, la prosecuzione dei rapporti a tempo determinato del c.d. "precariato storico", intendendo con tale accezione quei lavoratori, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, utilizzati nelle pubbliche amministrazioni con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell'amministrazione.

Se il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, di fatto, nelle Regioni interessate dal provvedimento legislativo, si sono utilizzate tipologie di lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario. Situazioni, queste, assimilate a forme di lavoro precario poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni. In questo modo si sono create condizioni di precariato che si protraggono da oltre un ventennio e che hanno generato una categoria di lavoratori che, unitamente a quelli a tempo indeterminato ancora in servizio, in assenza di

regime di turn-over, hanno, fino ad oggi, garantito i servizi fondamentali ed essenziali alle proprie comunità locali.

D'altra parte è ben noto che le posizioni di ruolo, oggi presenti negli enti, non consentono di apprezzare la funzionalità degli stessi.

Gli Enti, infatti, alla presenza del personale precario, da oltre un ventennio, rinunciando a qualsiasi forma di gara concorsuale, hanno continuato ad utilizzare questi lavoratori in punti strategici, e in posizioni apicali delle amministrazioni stesse, sfruttando i titoli di studio e i titoli posseduti e la professionalità dagli stessi acquisita.

L'assenza di proroga e la mancata concessione di deroghe ad ogni limite o divieto assunzionale in atto vigenti, paralizzerebbe in moltissimi enti, settori strategici quali la polizia municipale, gli asili nido, gli uffici di ragioneria, gli uffici tecnici e i servizi manutentivi, i servizi sociali ed assistenziali dei comuni che sono, ad oggi coperti, da gran parte del personale a tempo determinato che ha già sostituito il personale a tempo indeterminato nel frattempo andato in quiescenza.

Comma 2. La modifica al comma 24 ter, agevola l'avvio del processo di stabilizzazione a tempo indeterminato dei precari storici, consentendo agli enti di cui al comma 24-bis, che nel triennio 2012/2014, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di non applicare le disposizioni di cui all'art. 76, comma 7, del decreto - legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 30/1/2008 e s.m.i e all'art. 1, commi 562, secondo periodo, 557 e 557 ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno e del limite di cui all'art. 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 3. La disposizione assume quale parametro di riferimento per la riserva il 50 % ritenuta dalla giurisprudenza prevalente "ragionevole" di salvaguardia del principio di buon andamento della P.A., e la possibilità del concorso pubblico è correlata. L'abrogazione del secondo periodo del comma 17 del D.L. 78/2009, è finalizzata ad agevolare il processo di stabilizzazione e all'aumento della percentuale di riserva nei concorsi pubblici per il personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tanto, a prescindere dalla costituzione di un Unione di Comuni, come previsto.

Comma 4. La rimodulazione dell'articolo 17 del D.L. 78/2009 (stabilizzazione del personale di cat. A e B) assume a riferimento la programmazione delle assunzioni i vuoti in organico relativi alle quali, all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, è prevista la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, figure professionali, strettamente necessarie per gli enti locali per assolvere ai propri compiti. La disposizione consente anche al personale inquadrato nelle categorie inferiori di partecipare alle selezioni per la copertura di posti delle categorie inferiori, qualora necessario in relazione al profilo, del

possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione richiesti per l'accesso dall'esterno dagli ordinamenti degli enti e qualora in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal comma 10 dell'art. 17. Tale possibilità è, in atto, esclusa dal vigente disposto di cui all'art. 17, comma 12 che fa riferimento al solo personale che ha prestato servizio nella medesima qualifica oggetto di selezione. L'estensione della possibilità di partecipare alle procedure selettive di cui trattasi per il personale di categoria C e D per il quale, il comma 10 dell'art. 17 citato prevede solo una riserva di posti nei concorsi pubblici, è motivata dalla impossibilità per molti enti, per note condizioni finanziarie, stante il meccanismo della riserva, di effettuare assunzioni di personale esterno e dal carattere assorbente per tali categorie dei requisiti professionali caratterizzanti i profili di inquadramento in categoria inferiore fatti salvi i casi di mancato possesso di requisiti di qualificazione o specializzazione eventualmente richiesti per l'accesso dall'esterno dagli ordinamenti degli enti. La disposizione sancisce l'inapplicabilità per tali selezioni del principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per tale profilo si osserva. La disciplina dell'accesso, nonostante la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, costituisce tuttora uno dei principali elementi distintivi della regolazione del lavoro dei dipendenti pubblici rispetto a quella del lavoro alle dipendenze dei privati. Tale differenza trova il suo fondamento normativo - e la sua giustificazione, in termini di principio - nella Carta costituzionale. Come è ben noto, infatti, in base all'articolo 97, comma 3, della Costituzione, alla stipula del contratto di lavoro e, quindi, all'assunzione del lavoratore da parte della pubblica amministrazione, si giunge in seguito al superamento di un concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. Il decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 35 comma 1, dedicato al reclutamento del personale, individua due modalità di assunzione nel settore pubblico: a) tramite procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Le procedure selettive previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto n. 165 del 2001, per le quali deve essere garantito in misura adeguata l'accesso dall'esterno, si esauriscano nei meccanismi di tipo concorsuale, come peraltro rilevato puntualmente dalla dottrina (si vedano, tra gli altri, FIORILLO L., Il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, in "Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico" (a cura di G. Santoro Passatelli), Milano, Ipsoa, 2006). La procedura di cui alla lett. b) del comma 1, che ha luogo esclusivamente per le assunzioni per posti di esiguo contenuto professionale disciplinate dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, costituisce l'unica deroga alla regola generale del concorso pubblico introdotta dal legislatore in conformità al disposto di cui all'articolo 97, comma 3, della Costituzione. Alle sole procedure selettive di cui della lett. a) del comma 1 (sostanzialmente il concorso pubblico), il legislatore collega l'esigenza di privilegiare modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile di soggetti esterni alle amministrazioni, in linea con quanto previsto dall'art. 97 della Carta costituzionale. Tale esigenza non è rinvenibile nella procedura di cui alla lett. b) del comma 1 caratterizzata dall'avviamento numerico dei lavoratori sulla base di graduatorie la cui formazione è dettata da criteri definiti da norma pubblica e univoca sul piano nazionale e da una procedura selettiva tendente ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative

...ni con esclusione di ogni valutazione di tipo comparativo (art. 27, comma 3, del D.L. 112/2004). La Corte Costituzionale ha più volte avuto occasione di ribadire il principio in base al quale la natura comparativa della procedura è elemento essenziale del processo pubblico, elemento non riscontrabile nella procedura di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 35 del D. Lgs. 165/2001. La procedura di reclutamento interamente riservata al personale interno, configurata dall' art. 17, comma 12, del D.L. 78/2009, non viola il principio desumibile dall' art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs 165/2001 di adeguato ricorso all'esterno, che attiene a modalità di reclutamento in deroga alla regola generale del processo pubblico, trovando giustificazione nell' art. 97, comma 3, della Costituzione per la prerogativa riconosciuta dallo stesso comma al legislatore e non viola il principio sancito nell' art. 24 della Costituzione del necessario carattere aperto delle procedure selettive per l'accesso ai pubblici uffici che deve essere garantito in condizioni di parità secondo i requisiti stabiliti dalla legge, atteso che i soggetti in atto titolari di un posto di diritto privato a tempo determinato cui la disposizione si riferisce, sono estranei al bacino dei lavoratori socialmente utili e sono stati assegnati ai progetti a favore delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni così come disposto dall'art. 6 del D. Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e, quindi, con la procedura di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 35 del D. Lgs 165/2001.

...5, 6 e 7. Il differimento della vigenza temporale delle disposizioni di cui ai commi 5 e 13 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 al triennio 2012/2014 si impone per la necessità di porre in essere le azioni proposte e per consentire agli Enti interessati, in considerazione di un numero elevato di possibili beneficiari eccedente rispetto alle immediate disponibilità dotazionali e assunzionali di effettuare una programmazione pluriennale che tenga conto degli effettivi fabbisogni nel tempo. Il differimento della vigenza temporale della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 è prevista nello stesso comma interamente riformulato con il comma 6.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.E.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Giuseppe Giuffrida)

IL PRESIDENTE
(Calogero Augalia)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Calogero Matralla)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Cattolica Eraclea, li

IL MESSO COMUNALE
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva li

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI AREA